

N. 2150-1174-1528-2767-A

CAMERA DEI DEPUTATI

ERRATA CORRIGE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2150, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRANTI, VERINI, MATTIELLO, GIULIANI,
MARZANO, BAZOLI, CAMPANA, TARTAGLIONE**

Modifiche al codice penale, in materia di prescrizione del reato, e delega al Governo per la revisione della disciplina dell'equa riparazione dovuta in caso di violazione del termine ragionevole del processo

Presentata il 28 febbraio 2014

n. 1174, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLLETTI, AGOSTINELLI, BATTELLI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CIPRINI, COLONNESE, COMINARDI, COZZOLINO, CRIPPA, DAGA, DE LORENZIS, DEL GROSSO, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, D'INCÀ, FERRARESI, GAGNARLI, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, L'ABBATE, LIUZZI, LOREFICE, MANTERO, MARZANA, MICILLO, NESCI, PARENTELA, PETRAROLI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SCAGLIUSI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESOTTO, TERZONI, TOFALO, VACCA, SIMONE VALENTE

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati

Presentata il 7 giugno 2013

n. 1528, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAZZIOTTI DI CELSO, ANDREA ROMANO, DAMBRUOSO, BALDUZZI

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati

Presentata l'8 agosto 2013

E

n. 2767, d'iniziativa del deputato **PAGANO**

Modifica dell'articolo 159 del codice penale, in materia di sospensione del corso della prescrizione dei reati

Presentata il 5 dicembre 2014

(Relatori: **AMODDIO** e **DAMBRUOSO**)

A pagina 9, le righe dalla prima alla decima della prima colonna e le righe dalla prima alla nona della seconda colonna, contenenti l'articolo 5, rispettivamente, della proposta di legge n. 2150 e del testo della Commissione, devono intendersi sostituite dalle seguenti:

« ART. 5.

(Modifica dell'articolo 161 del codice penale).

1. L'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:

“ART. 161. — (Effetti della sospensione e della interruzione). — La sospensione o l'interruzione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si procede cumulativamente”.

ART. 5.

*(Modifica **all'**articolo 161 del codice penale).*

1. **Il primo comma dell'**articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:

“L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo”. ».

€ 1,00



17PDL0029570